

Indicazioni relative alla legge sul lavoro

III. Durata del lavoro e del riposo
2. Durata del riposo
Art. 20 Domenica libera e riposo compensativo

LL

Art. 20

Articolo 20

Domenica libera e riposo compensativo

- ¹ Il giorno settimanale di riposo deve cadere in domenica almeno una volta ogni due settimane, immediatamente prima o dopo il riposo giornaliero. Rimane salvo l'articolo 24.
- ² Il lavoro domenicale di una durata massima di cinque ore deve essere compensato mediante tempo libero. Qualora si prolunghi oltre cinque ore, deve essere compensato con un riposo non inferiore a 24 ore consecutive durante un giorno lavorativo, seguente il riposo giornaliero, della settimana precedente o successiva.
- ³ Il datore di lavoro può occupare temporaneamente i lavoratori durante il riposo compensativo, se ciò è necessario per impedire il deperimento di beni o per prevenire o correggere disfunzioni d'esercizio; il riposo compensativo deve essere allora accordato entro la settimana successiva.

Capoverso 1

Il giorno settimanale di riposo deve cadere di domenica almeno una volta ogni due settimane. Tale giorno deve comprendere almeno 35 ore consecutive di riposo (domenica + riposo giornaliero) e includere imperativamente, secondo l'articolo 18 capoverso 1 LL, l'intervallo che intercorre tra le 23.00 del sabato e le 23.00 della domenica. A guida del lavoro diurno e serale, questo intervallo può essere anticipato o differito di un'ora al massimo con il consenso della rappresentanza dei lavoratori nell'azienda o, in sua assenza, con il consenso della maggioranza dei lavoratori interessati.

In caso di lavoro continuo occorre osservare la riserva dell'articolo 24 della legge.

Secondo la pratica della SECO, è possibile occupare un lavoratore fino a due domeniche consecutive, a condizione che esse siano immediatamente precedute o seguite da due domeniche libere consecutive.

Capoverso 2

Il lavoro domenicale di una durata massima di cinque ore deve essere compensato con tempo libero della stessa durata entro quattro settimane, conformemente all'articolo 21 capoverso 7 dell'ordinanza 1. Il lavoro domenicale di una durata superiore a cinque ore dà imperativamente diritto, nel corso della settimana di lavoro corrente o successiva, ad un giorno di riposo compensativo di almeno 35 ore che cada in un giorno lavorativo e comprenda l'intervallo di tempo tra le 06.00 e le 20.00.

Capoverso 3

V. commento dell'articolo 26 OLL 1 (lavoro straordinario, situazioni eccezionali).